

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

34/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

### 1068/21 Visite fiscali: dalle fonti normative, al funzionamento, dalle fasce di reperibilità al ruolo del Dirigente. Il FOCUS

di Luciano Grasso

Il tema delle visite fiscali è sempre stato fonte di dibattito, dentro e fuori il mondo della scuola, in relazione ai cosiddetti “assenteisti” e “furbetti del weekend” del pubblico impiego. Partiamo anzitutto dal definire di cosa si tratta: per visita fiscale si intende l'accertamento medico eseguito dal medico fiscale, inviato dall'INPS, su richiesta della scuola di servizio del dipendente, per verificare la presenza del lavoratore ammalato presso la residenza dichiarata e lo stato di malattia attestato.

#### Fonti normative

La normativa di riferimento è contenuta anzitutto nell'art.55-septies del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 (*Testo Unico sul Pubblico Impiego*), per come da ultimo modificato dalla c.d. “Riforma Madia” del 2017, nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.206 del 17 ottobre 2017 (*Regolamento sulle modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia*), e nell'art.17 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009.

#### Come funziona.

In caso di malattia, il dipendente (docente o A.T.A.) ha l'obbligo di comunicare tempestivamente la malattia alla scuola, prima dell'inizio dell'orario di lavoro. L'istanza va presentata formalmente (di solito per email o tramite registro elettronico adottato dalla scuola). È onere del lavoratore poi contattare il medico o la struttura sanitaria per ottenere la certificazione medica, attestante lo stato di malattia, la diagnosi e la prognosi.

Il certificato è poi inviato telematicamente dal medico che lo rilascia (convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) all'INPS, alla scuola interessata e, su specifica richiesta, al lavoratore.

#### Visita fiscale.

Spetta al Dirigente scolastico, in qualità di responsabile della struttura e di datore di lavoro, richiedere la visita fiscale all'INPS, mediante apposito canale telematico, previa valutazione discrezionale di alcuni elementi (assenze frequenti per malattia, prossimità di festivi o weekend, oneri derivanti dall'effettuazione della visita fiscale, etc). In proposito l'art.1 comma 1 del Decreto n.206 del 17 ottobre 2017 permette al Dirigente di poterla richiedere già a partire dal primo giorno di assenza.

Vige al contrario un vero e proprio obbligo di richiedere visita fiscale in due casi:

- malattia protratta per più di 10 giorni;
- terzo evento di malattia nell'anno solare.

L'art. 55 septies, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul Pubblico Impiego) prevede invece uno specifico **obbligo** a carico dell'Amministrazione, escludendo ogni margine di discrezionalità, di disporre visita fiscale, già a partire dal primo giorno, nei confronti del lavoratore che richieda un periodo di malattia in prossimità di giornate non lavorative (ad es. immediatamente prima o dopo il weekend).

Fermo quanto detto finora, è possibile anche che la visita fiscale venga disposta d'ufficio direttamente dall'INPS.

### **Scuola di titolarità e scuola di servizio: a chi spetta mandare la visita fiscale?**

Nel caso in cui il dipendente che comunica la malattia presti servizio in una scuola diversa da quella in cui ha ottenuto la titolarità (ad es. nel caso di assegnazione provvisoria, utilizzazione, etc), la gestione della procedura e degli atti previsti spetta alla scuola di titolarità (tra cui, l'inserimento su SIDI dell'assenza, l'effettuazione della decurtazione stipendiale, etc), ma è onere della scuola di servizio procedere alla richiesta di visita fiscale.

### **Fasce di reperibilità.**

Il D.M. 206/2017 lascia invariato il disposto del decreto ministeriale n.206 del 18 dicembre 2009 del Ministro per la Funzione Pubblica, nell'ambito della meglio conosciuta "Riforma Brunetta", nella parte in cui fissa le fasce orarie durante le quali il lavoratore deve farsi trovare a disposizione per l'effettuazione della visita fiscale presso l'indirizzo di reperibilità dichiarato, senza distinzione tra giorni feriali, giornate non lavorative e festivi eventualmente ricadenti nel periodo di malattia:

-dalle 9 alle 13;

-dalle 15 alle 18.

In caso di assenza del dipendente alla visita di controllo, il medico fiscale relaziona l'accaduto alla scuola e al contempo invita il dipendente a **presentarsi, nel primo giorno utile, presso un centro INPS ai fini dell'effettuazione della visita.**

La Cassazione è intervenuta con sentenza 25 marzo 2002 n. 4233, per estendere il concetto di "assenza alla visita fiscale" anche ai casi in cui il lavoratore, pur presente presso la propria residenza, renda inattuabile l'esecuzione del controllo (ad. es. per non aver sentito il campanello, per malfunzionamento del citofono, etc). Se ne ricava il principio per cui ricade dunque sul lavoratore l'onere di predisporre tutti accorgimenti necessari affinché la visita fiscale possa realizzarsi regolarmente.

Spetta al Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, chiedere al dipendente assente alla visita fiscale le dovute giustificazioni, al fine di procedere ad eventuale contestazione.

### **Esclusione della reperibilità.**

L'art.55-septies comma 5 bis prevede l'esclusione dalla reperibilità nei casi in cui il lavoratore debba eseguire **visite mediche specialistiche** connesse allo stato di malattia o per **giustificati motivi** documentati.

In materia di assenza giustificata da validi motivi, la Cassazione, con sentenza n. 3294 del 19/02/2016, ha precisato però che l'assenza dalla residenza indicata, risulta giustificata **solo quando tempestivamente comunicata al datore di lavoro.**

Secondo la Corte quindi, l'assenza rimane ingiustificabile ove non tempestivamente comunicata alla scuola, salvo che lo stesso lavoratore dimostri l'impossibilità di avvisare tempestivamente l'Amministrazione per ragioni indifferibili.

L'art.4 del Decreto n.206/2017 individua ulteriori casi di esclusione dalla reperibilità, tra cui:

**-patologia grave che richiede cure salvavita;**

**-causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;**

**-patologie connesse ad invalidità superiore al 67%;**

Si fa notare, infine, come non rientrino tra i casi di esclusione dalla reperibilità i casi di malattia disposta d'ufficio, sulla base del giudizio della Commissione Medica di Verifica o del medico competente (ad esempio per i lavoratori temporaneamente inidonei in modo assoluto al proficuo lavoro). In tali casi, spetta all'Amministrazione valutarne discrezionalmente la richiesta.

[Visite fiscali: dalle fonti normative, al funzionamento, dalle fasce di reperibilità al ruolo del Dirigente. Il FOCUS - Orizzonte Scuola Notizie](#)